



UNIONE EUROPEA

FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI

pon
2014-2020



MIUR

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per Interventi in materia di edilizia
scolastica, per la gestione dei fondi strutturali per
l'istruzione e per l'innovazione digitale
Ufficio IV

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Antonio Genovesi" SAIC87700C

Via Domenico Amato, 2 c.a.p. 84099 SAN CIPRIANO PICENTINO (SA)

Tel./ Fax 089 861753 e.mail : saic87700c@istruzione.it

www.icsanciprianopicentino.gov.it PEC: SAIC87700C@PEC.ISTRUZIONE.IT C.F.95075020651

Prot. n. 2829 – CI1
Circ. N. 6

SAN CIPRIANO PICENTINO, 24/09/2018

Ai Docenti
Al Personale ATA
Alla RSU d'Istituto
Al Dsga
Atti/ Sito web

OGGETTO: Pianificazione della fruizione dei giorni di permesso ex Legge n.104/92 art. 33 comma 3 ai fini della vigilanza sugli alunni, della loro sicurezza e della tutela del diritto allo studio

Ad inizio del nuovo anno scolastico, la Scrivente ha effettuato una ricognizione dei dipendenti, docenti ed ATA, aventi diritto alla fruizione dei permessi lavorativi di cui all'art. 33 comma 3 della Legge n.104/92, ai fini della pianificazione della vigilanza sugli alunni, della loro sicurezza e della tutela del diritto allo studio.

Il diritto è richiamato dall'art.15, comma 6 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, che prevede che i dipendenti hanno diritto ai tre giorni di permesso di cui all'art. 33, comma 3, della legge n. 104/92. Tali permessi "sono retribuiti [...]", non riducono le ferie e "devono essere possibilmente fruiti dai docenti in giornate non ricorrenti".

Inoltre, il contratto scuola 2016/2018 Titolo IV personale Ata all'art. 32 – "Permessi e congedi previsti da particolari disposizioni di legge recita: "Tali permessi sono utili al fine delle ferie e della tredicesima mensilità e possono essere **utilizzati ad ore** nel limite massimo delle 18 ore mensili. "

"Al fine di garantire la funzionalità del servizio e la migliore organizzazione dell'attività amministrativa, il dipendente che fruisce dei permessi predispone, di norma, una programmazione mensile dei giorni in cui intende assentarsi, da comunicare all'ufficio di appartenenza all'inizio di ogni mese. "

Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, in un interpello, il n. 31/2010 del 6 luglio 2010, relativo alla richiesta di chiarimenti sulle modalità di fruizione dei tre giorni di permesso mensile per quanto concerne:

- ☐ il preavviso con il quale tale permesso deve essere richiesto dal lavoratore avente diritto;
- ☐ il soggetto – datore di lavoro o dipendente – che stabilisce le date di fruizione del permesso;
- ☐ la facoltà del dipendente di modificare la giornata programmata per la fruizione del permesso, spostandola ad altra data,

ha chiarito, acquisito il parere della Direzione generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro, che:

"In ordine alle problematiche oggetto di interpello, occorre richiamare principi di carattere generale volti a contemperare la necessità di buon andamento dell'attività imprenditoriale con il diritto all'assistenza da parte del disabile".

Pertanto, in considerazione dell'elevato numero di persone beneficiarie dei suddetti permessi, appare necessario contemperare le necessità di buon andamento dell'attività scolastica con il diritto all'assistenza del disabile. Ciò include anche:

- ☒ la verifica della fruizione in giornate ricorrenti e/o vicine a festività
 - ☒ l'organizzazione preventiva del servizio per assicurare il diritto allo studio e la vigilanza degli alunni,
 - ☒ predisporre in anticipo una più organica e funzionale sostituzione del docente assente
- e, al contempo,
- ☒ evitare che, sistematicamente, le stesse classi e i medesimi alunni siano deprivati del docente titolare e/o dell'insegnamento disciplinare dovuto.

In tale ottica, si ritiene opportuno richiedere al personale interessato una programmazione dei permessi, verosimilmente a cadenza mensile e purché tale programmazione non comprometta il diritto al disabile ad una effettiva assistenza, così come prescritto dal Dipartimento della Funzione pubblica, che con il parere n. 13 del 2008, ha precisato:

"Al fine di evitare la compromissione del funzionamento dell'organizzazione, le amministrazioni dovrebbero concordare preventivamente con il lavoratore le giornate [...]. A questo scopo può essere utile elaborare un piano per la fruizione dei permessi.

Lo stesso Dipartimento, con la circolare n. 13 del 2010, informazioni di carattere generale omogenee per il settore del lavoro pubblico e privato (cfr. circolare INPS 155 del 3-12-2010) relative alle modifiche contenute nell'art. 24 della Legge 183 del 4 novembre 2010, ha ribadito che:

"Salvo dimostrate situazioni di urgenza, per la fruizione dei permessi, l'interessato dovrà comunicare al dirigente competente le assenze dal servizio con congruo anticipo, se possibile con riferimento all'intero arco temporale del mese, al fine di consentire la migliore organizzazione dell'attività amministrativa".

L'ARAN che in risposta (SC_066_ Orientamenti Applicativi dell'1.08.2012) ad un apposito quesito ("Come possono essere fruiti i giorni di permesso art. 33, comma 3, legge 104/92?"), dopo aver richiamato la disciplina contrattuale – l'art. 15, comma 6. del Ccnl 29.11.2007, chiarisce:

"In ogni caso la concessione di giornate di assenza ricade nelle scelte organizzative adottate dal dirigente della struttura con i poteri del privato datore di lavoro, di cui all'art.5, comma 2, del D.lgs. 165/2001".

Ed è l'ultima norma indicata che consente al pubblico dirigente scolastico – tramite unilaterali atti organizzativi – di assicurare l'efficacia e l'efficienza del servizio dell'unità scolastica cui è preposto. Sicché lo stesso è titolato – ad esempio – ad emanare direttive interne di organizzazione, stabilire l'articolazione dell'orario di servizio di docenti e Ata, assegnare la sede di servizio.

Resta, comunque, ferma la possibilità per il dipendente di modificare le giornate in precedenza programmate, stante la prevalenza del diritto all'assistenza del disabile sulle esigenze scolastiche.

Il contenuto della presente circolare è contestualmente portato a conoscenza della RSU, affinché i criteri in essa definiti risultino quanto più possibile condivisi con i lavoratori e le loro rappresentanze.

Pertanto, gli interessati dovranno far pervenire la loro programmazione delle assenze per il mese successivo al Dirigente Scolastico entro il 27 di ogni mese su modello predisposto dalla scuola (sezione modulistica sito web) a partire dal mese di ottobre. I giorni di permesso programmati si intendono confermati automaticamente, "Salvo dimostrate situazioni di urgenza" per le quali il dipendente comunicherà su apposito modello allegato la variazione della singola data.

Confidando nella consueta buona fede e correttezza nell'esecuzione del contratto di lavoro, nella responsabilità di ciascuno e nel rispetto del diritto allo studio degli alunni, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente scolastico
Alessandra Viola

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3
comma 9 del D.Lgs.n.39/93